

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

SOMMARIO

**TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

**TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 11 Esenzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera di smaltimento.

**TITOLO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione e adempimenti procedurali
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Contenzioso

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Disposizioni transitorie
- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Norme di rinvio

approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 39 del 30/10/1996,
come successivamente modificato,
nelle parti in grassetto-corsivo sottolineato,

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13 febbraio 2006

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale e' istituita apposita tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione e' disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, ne' essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo di esercizio del servizio di nettezza urbana viene determinato, ai sensi dell'Articolo 61 del Decreto Legislativo 507/1993 e dall'Articolo 3, comma 68 lettera b) della Legge 28.12.1995 n. 549, deducendo, dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale una quota pari al 5% del costo suddetto, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni; l'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in deduzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ARTICOLO 2
ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa su tutto il territorio comunale.

ARTICOLO 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di nettezza urbana.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

c) le unità immobiliari a destinazione abitativa che nel corso dell'anno risultino completamente vuote, o non allacciate ai servizi di rete, chiuse, inutilizzate e non locate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) le unità abitative di coloro i quali risiedono o sono ricoverati, presso case di riposo o strutture protette o presso famigliari, sempre che l'abitazione risulti, nel corso dell'anno, chiusa, inutilizzata o non allacciata ai servizi di rete e non locata.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le attività artigianali ed industriali (esclusi i locali adibiti ad Uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 50%, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che si dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di Leggi, Regolamenti, Ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato Esteri.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, di cui all'Articolo 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'Articolo 3.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano, detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 GENNAIO di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente, la tassa è dovuta dal proprietario.

ARTICOLO 5

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo

giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'Ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

ARTICOLO 6 PARAMETRI.

La tassa, a norma del comma 1 dell'Articolo 65 Decreto Legislativo 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

ARTICOLO 7 LOCALI ED AREE TASSABILI.

Si considerano locali ed aree tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato compresi i boxes, escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo, le serre a terra ed i solai;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali

comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (Uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, etc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle Associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado **ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 11 lettera c)**;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle Associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle Organizzazioni Sindacali, degli Enti ed Associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al numero 2 del quarto comma dell'Articolo 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, etc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di Uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo Articolo 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa, le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

ARTICOLO 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI.

In applicazione a quanto previsto all'Articolo 3, comma 2°, del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per le caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ARTICOLO 9 COMPUTO DELLE SUPERFICI.

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali assoggettabili alla tassa sono computabili al 5%. La superficie dei boxes è computata al 10%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ARTICOLO 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.

Capoverso I[^] annullato dal Comitato Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Brescia, con propria ordinanza n. 64 del 27 gennaio 1997 perché “ulteriori limitazioni, nella fattispecie età e reddito, si pongono in contrasto con il disposto di cui all’art. 66 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 507/93, modificato dalla Legge 549/95...”

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 settembre il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia d'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazioni.

ARTICOLO 11 ESENZIONI.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle Leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) i locali e le aree adibiti a scuola dell'infanzia da parte di scuole riconosciute paritarie ai sensi della legge 13.03.2000 n. 62.

ARTICOLO 12 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE.

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivante dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'articolo 65 Decreto Legislativo 507/93, da deliberarsi, nei tempi temporali stabiliti dall'articolo 79, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo e successive modifiche ed integrazioni, si applica la seguente classificazione delle categorie tassabili:

CATEGORIA 1a	Case, appartamenti e locali uso civile abitazione compresi cantine, ripostigli, depositi, lavanderie ad uso privato.
CATEGORIA 2a	Abitazioni pensionati indigenti.
CATEGORIA 3a	Boxes (10% della superficie).
CATEGORIA 4a	Uffici pubblici, privati, studi professionali, istituti di credito e cabine telefoniche.
CATEGORIA 5a	Negozi di generi alimentari.
CATEGORIA 6a	Ristoranti, trattorie, caffè e simili, teatri, sale cinematografiche, distributori di carburante.
CATEGORIA 7a	Alberghi, convitti, pensioni, aree campeggi, case per ferie.
CATEGORIA 8a	Stabilimenti artigianali, pubbliche rimesse, autoficine, carrozzerie.
CATEGORIA 9a	Negozi commerciali non alimentari.
CATEGORIA 10a	Scuole pubbliche e private con oneri non a carico del Comune.

Per i locali e le costruzioni adibite ad usi diversi da quelli sopra indicati nonché per qualsiasi area scoperta prevista da presente Regolamento ove si possono produrre rifiuti si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso.

ARTICOLO 13 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equipollenti prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e' istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'articolo 50 del Decreto Legislativo 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente Ufficio Comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale.

TITOLO III DENUCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ARTICOLO 14 DENUNCE.

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia

dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ARTICOLO 15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO.

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad Uffici Pubblici o di Enti Pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 **RISCOSSIONE E ADEMPIMENTI PROCEDURALI.**

Ai fini della riscossione della tassa, delle addizionali ex e.c.a. e del tributo provinciale si procede tramite:

- **versamento diretto presso la tesoreria comunale;**
- **versamento sul conto corrente postale intestato al Comune.**

Il pagamento sarà effettuato dal contribuente in due rate con cadenza mensile; la Giunta Comunale con proprio atto, può, di anno in anno determinare un numero di rate e uno scaglionamento delle scadenze diverso da quanto precedentemente stabilito.

Il funzionario responsabile della tassa rifiuti s.u. approva, per ogni anno per il quale la tassa è dovuta in via ordinaria, una lista di carico dei contribuenti obbligati sulla base dei seguenti elementi:

- **elenco dei contribuenti soggetti alla tassa nell'anno precedente a quello di riferimento, che risultano agli atti in possesso dell'ufficio;**
- **variazioni intervenute nell'anno precedente a quello di riferimento a seguito di denunce operate dai contribuenti ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93;**
- **accertamenti notificati a norma dell'art. 71 del D.Lgs. 507/93.**

Il funzionario responsabile della tassa rifiuti s.u. può approvare liste di carico aggiuntive sulla base degli elementi di imposizione di nuova conoscenza quali descritti al comma precedente.

ARTICOLO 17

RIMBORSI.

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto nelle liste di carico rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta nelle liste di carico, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'articolo 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della lista di carico in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, sulle somme da rimborsare a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi moratori del 2,5 per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento; per i semestri successivi alla data del 30 giugno 2003 la misura degli interessi passa all'1,375 per cento semestrale.

ARTICOLO 18

SANZIONI.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 507/93:

- a) **per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,65;**
- b) **per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta. Tuttavia, se l'omissione o l'errore attengono ad elementi che non incidono**

sull'ammontare della tassa si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23;

- c) per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele dei questionari stessi, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.

Le sanzioni indicate ai punti precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

La contestazione della violazione da parte dell'ente non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi moratori del 2,5 per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento; per i semestri successivi alla data del 30 giugno 2003 la misura degli interessi passa all'1,375 per cento semestrale.

ARTICOLO 19 CONTENZIOSO.

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, la lista di carico, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposta alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze delle liste di carico deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a partire dal 01 Gennaio 1997.

Le richieste di riduzione di cui all'articolo 10 sono presentate per l'anno 1997 entro il 01.01.1997 e le relative riduzioni hanno effetto dal 01 Gennaio 1997.

Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1/3/4 e 5 del presente Regolamento hanno decorrenza dal 01.01.1997.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'articolo 14, originarie, integrative o di variazione, entro il 20.01.1997 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché dei locali in multiproprietà di uso comune.

Le denunce integrative o modificate anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo nonché l'elenco di cui all'articolo 4, comma 5, sono presentate entro il 30.09.1996, ed hanno effetto, quanto alle modifiche degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del Decreto Legislativo 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1997 per l'applicazione dal 01 gennaio 1998, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legge 20.09.1996, n. 492.

ARTICOLO 21
ABROGAZIONI.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 22
NORME DI RINVIO.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, della Legge 28.12.1995 n. 539, del Decreto Legge 08.01.1996 n. 8.